

IMU: la sospensione interessa anche le abitazioni “assimilate”

di [Redazione](#)

Pubblicato il 27 maggio 2013



La circolare n. 2/DF risponde ad alcuni quesiti riguardanti l'IMU. Nel documento si chiariscono le regole per il versamento della prima rata sulla base delle aliquote e della detrazione del 2012 prima della conversione in legge del decreto n. 35/2013. Molti dubbi riguardano l'assimilazione all'abitazione principale. Per i fabbricati degli anziani ricoverati nelle case di riposo e dei residenti all'estero il Ministero ha detto: "Sia nel caso in cui l'assimilazione venga disposta per l'anno 2013, sia in quello in cui la stessa è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013, l'assimilazione in questione determina l'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze, compresa, quindi, la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU". Per gli immobili classificati nel gruppo D "il calcolo per il versamento della prima rata deve essere effettuato tenendo conto, innanzitutto, del moltiplicatore elevato a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5". Nella categoria D/5 rientrano gli immobili degli istituti di credito, cambio e assicurazione. La sospensione della rata è riconosciuta anche al coniuge assegnatario della ex casa coniugale in quanto titolare del diritto di abitazione.

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l